




CITTA' DI MEDIGLIA
Provincia di MILANO
REGIONE LOMBARDIA

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Ai sensi dell'art. 6, L. 447/95 e LR 13/01 e s.m. e i.,

DIEFFE AMBIENTE
Consulenza e ingegneria

Via G. B. Pergolesi, 8 – 20124 Milano
Tel. 02 66989780 – Fax 02 36633860
E_mail: info@dfambiente.it
Web: www.dfambiente.it

Ing. LUCA DEL FURIA

Tecnico Competente in Acustica Ambientale
D.P.G.R. Lombardia n. 3824 del 21.04.2009

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
ART. 1 - FINALITÀ.....	1
ART. 2 – VALIDITÀ.....	1
ART. 3 - FORME DI INQUINAMENTO ACUSTICO	1
ART. 4 - ESCLUSIONI.....	1
ART. 5 - DEFINIZIONI TECNICHE	1
ART. 6 - VIGILANZA.....	2
CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI	3
ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE APPARTENENTI A CLASSI ACUSTICHE.....	3
ART. 8 - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE.....	3
ART. 9 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE.....	3
ART. 10 - VALORI LIMITE DI ATTENZIONE	4
ART.11 - VALORI LIMITE DI QUALITÀ	4
ART.12 - LIMITE DIFFERENZIALE	5
CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE.....	6
ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE I	6
ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE II	6
ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE III	6
ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE IV	7
ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE V.....	7

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE VI.....	7
ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE RELATIVE FASCE DI PERTINENZA.	7
CAPO IV - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO	8
ART. 20 - REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE	8
ART. 21 - CONTENUTO DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE	8
ART. 22 - APPROVAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE.....	8
CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI	9
ART. 23 - NORME GENERALI.....	9
ART. 24 - IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO.....	9
ART. 25 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE	9
ART. 26 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO	9
ART. 27- TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO	10
CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	11
ART. 28 - PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO.....	11
ART. 29 - RILEVAMENTI POST OPERAM	12
ART. 30 - PIANI ATTUATIVI E PROGRAMMI INTEGRATI D'INTERVENTO	12
ART. 31 - VARIANTI URBANISTICHE	12
ART. 31BIS – CLIMA ACUSTICO DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI	12
CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	13
ART. 32 - LIMITI DI ACCETTABILITÀ	13
ART. 33 - RUMORE PRODOTTO DA ATTIVITÀ SVOLTE ALL'APERTO	13
ART. 34 - LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO	13
CAPO VIII - AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE	14
ART. 35 - DEFINIZIONE ATTIVITÀ TEMPORANEE	14

ART. 36 - ATTIVITÀ SOGGETTE	14
ART. 37 - LIMITI ACUSTICI, ORARI E DEROGHE EVENTUALMENTE CONCEDIBILI ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE.	14
ART. 38 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RICHIESTA.....	15
ART. 39 – CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE.....	16
CAPO IX - SANZIONI	17
ART. 40 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI.....	17
ART. 41 - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE, DI EMISSIONE E DEL LIMITE DIFFERENZIALE.....	17
ART. 42 - SCHIAMAZZI E RUMORI MOLESTI.....	17
ART. 43 - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE IN ECCEDEXZA AI LIMITI STABILITI DALL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA, AL DI FUORI DEGLI ORARI CONSENTITI SENZA AUTORIZZAZIONE E AL DI FUORI DEGLI ORARI AUTORIZZATI.....	17
ART. 44 - IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO.....	17
CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI	18
ART. 48 - ENTRATA IN VIGORE, VARIANTI E CORREZIONI.....	18
ALLEGATO A : DEFINIZIONI.....	19
A) RUMORE	19
B) INQUINAMENTO ACUSTICO	19
C) AMBIENTE ABITATIVO	19
D) SORGENTI SONORE FISSE.....	19
E) SORGENTI SONORE MOBILI	19
F) SORGENTE SONORA SPECIFICA	19
G) VALORI LIMITE DI IMMISSIONE	19
H) VALORI LIMITE DI EMISSIONE	19
I) VALORI DI ATTENZIONE	20
J) VALORI DI QUALITÀ.....	20

K) LIVELLO DI PRESSIONE SONORA.....	20
L) LIVELLO CONTINUO EQUIVALENTE DI PRESSIONE SONORA PONDERATO «A»	20
M) LIVELLO DIFFERENZIALE DI RUMORE	20
N) LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE - LA.....	20
O) LIVELLO DI RUMORE RESIDUO - LR.....	20
P) RUMORE CON COMPONENTI IMPULSIVE	20
Q) TEMPO DI RIFERIMENTO - TR.....	21
R) RUMORE CON COMPONENTI TONALI	21
S) TEMPO DI OSSERVAZIONE - TO	21
T) TEMPO DI MISURA - TM.....	21
U) PRESENZA DI RUMORE A TEMPO PARZIALE	21

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

1. In applicazione dell'art. 2 della L.R. del 10.08.2001 n. 13 e della D.G.R. n. VII/9776, del 02.07.2002, "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale", l'Amministrazione Comunale di Mediglia ha predisposto il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.
2. Il Piano di Classificazione Acustica è composto dal presente regolamento, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici predisposti secondo le indicazioni regionali.
3. Il Piano di Classificazione Acustica ha le seguenti finalità:
 - a) garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico stabilendo i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
 - b) garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, delle attività rumorose temporanee, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.
 - c) dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, dalle sorgenti fisse e dalle attività temporanee.

ART. 2 – VALIDITÀ

1. Dalla data di entrata in vigore del Piano di Classificazione Acustica è obbligatoria l'osservanza del piano stesso per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Mediglia.

ART. 3 - FORME DI INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Per i fini di cui alle presenti norme, l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:
 - a) inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
 - b) inquinamento acustico interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi, quali le attività domestiche e ricreative, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza.

ART. 4 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse, qualora siano presenti nel territorio comunale, le aree e le attività aeroportuali, da assoggettarsi a specifica e distinta disciplina.

ART. 5 - DEFINIZIONI TECNICHE

1. Per le definizioni tecniche utilizzate si rinvia all'allegato A del presente regolamento, per le quali, si è fatto riferimento a quelle specificate nella legge 26 Ottobre 1995, n. 447, dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.

2. Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione delle rilevazioni fonometriche, delle valutazioni di impatto acustico e di clima acustico presentate al Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti dallo stesso emessi.

ART. 6 - VIGILANZA

1. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune e dalla Provincia di Milano, nell'ambito delle rispettive competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto di ARPA.
2. Per le attività di vigilanza e di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. 13/2001.

CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE APPARTENENTI A CLASSI ACUSTICHE

1. La classificazione acustica del territorio comunale prevede la suddivisione del territorio in sei classi denominate I, II, III, IV, V, VI ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991, della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della L.R. 10 agosto 2001 n° 13 e della D.G.R. n. VII/9776 del 2 luglio 2002, che avviene basandosi:

- sulla destinazioni urbanistiche del territorio stabilite dal Piano di Governo del Territorio del comune;
- sulle caratteristiche generali della rete stradale e ferroviaria;
- sulla densità abitativa delle zone del territorio comunale;
- sulla densità di attività industriali, artigianali e commerciali nei vari comparti territoriali;
- sulla presenza di zone vincolate, protette, di particolare rilevanza ambientale e comunque da sottoporre a particolare tutela dal punto di vista dell'inquinamento acustico.

2. I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento, e corrispondono alle tabelle C e B allegate al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

3. I successivi artt. 8 e 9 stabiliscono, per ciascuna classe di cui al precedente comma 1, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti,.

ART. 8 - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE

1. Per ciascuna classe di cui al precedente art. 7, comma 1 valgono i seguenti limiti di immissione, massimi in assoluto ammissibili, relativi ai periodi diurno e notturno:

Tabella 1 - Valori limite di immissione

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe II	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe III	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe IV	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe V	70 dB(A)	60 dB(A)
Classe VI	70 dB(A)	70 dB(A)

2. I limiti di cui al comma precedente possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata secondo le modalità indicate al capo VIII del presente regolamento.

ART. 9 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE

1. Per ciascuna classe di cui al precedente art. 7, comma 1 valgono i seguenti limiti di emissione, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 2 - Valori limite di emissione

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I	45 dB(A)	35 dB(A)
Classe II	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe III	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe IV	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe V	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe VI	65 dB(A)	65 dB(A)

2. I limiti di cui al comma precedente possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata secondo le modalità indicate al capo VIII del presente regolamento.

ART. 10 - VALORI LIMITE DI ATTENZIONE

1. I valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

2. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C di cui al Decreto citato, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al Decreto citato. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

3. I valori di attenzione non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

ART.11 - VALORI LIMITE DI QUALITÀ

1. Per ciascuna classe di cui al precedente art. 7, comma 1 valgono i seguenti limiti di qualità, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 3 - Valori limite di qualità

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I	47 dB(A)	37 dB(A)
Classe II	52 dB(A)	42 dB(A)
Classe III	57 dB(A)	47 dB(A)
Classe IV	62 dB(A)	52 dB(A)
Classe V	67 dB(A)	57 dB(A)
Classe VI	70 dB(A)	70 dB(A)

ART.12 - LIMITE DIFFERENZIALE

1. Per le classi acustiche di cui al precedente art. 7, fatta eccezione per la classe VI, oltre ai limiti massimi in assoluto ammissibili sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):

- 5 dB(A) durante il periodo diurno
- 3 dB(A) durante il periodo notturno

2. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

3. Fatto salvo quanto riportato al comma 1 del presente articolo, il criterio del limite differenziale non si applica:

- nei casi previsti dall'articolo 24 del presente regolamento;
- alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;

3. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- qualora il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- qualora il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

4. I limiti di cui al comma precedente possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata secondo le modalità indicate al capo VIII del presente regolamento.

CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE

ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE I

1. Le aree del territorio comunale di Mediglia classificate in classe I vengono denominate «Aree particolarmente protette», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 50 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 40 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 45 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 35 dB(A)

2. All'interno delle zone di classe I vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE II

1. Le aree del territorio comunale di Mediglia classificate in classe II vengono denominate «Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale». e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 45 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 50 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 40 dB(A)

2. All'interno delle zone di Classe II vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE III

1. Le aree del territorio comunale di Mediglia classificate in classe III vengono denominate «Aree di tipo misto», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 50 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 45 dB(A)

2. All'interno delle zone di classe III vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE IV

1. Le aree del territorio comunale di Mediglia classificate in classe IV vengono denominate «Aree di intensa attività umana», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 55 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 50 dB(A)

2. All'interno delle zone di classe IV vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE V

1. Le aree del territorio comunale di Mediglia classificate in classe V vengono denominate «Aree prevalentemente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 65 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 60 dB(A)

2. All'interno delle zone di classe V vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE VI

1. Le aree del territorio comunale di Mediglia classificate in classe VI vengono denominate «Aree esclusivamente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi dell'articolo 8 e 9 del presente regolamento:

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 70 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 65 dB(A)

2. All'interno delle zone di classe VI non vige il criterio del limite differenziale.

ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE RELATIVE FASCE DI PERTINENZA.

1. Ai fini della classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza, nonché della progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali, si rinvia al DPR 30 marzo 2004, n. 142,.

2. Il DPR 30 marzo 2004, n. 142 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali così come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 al DPR 30 marzo 2004, n. 142.

CAPO IV - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO

ART. 20 - REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

1. Il piano di risanamento acustico comunale è redatto nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447,.

ART. 21 - CONTENUTO DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

1. Per i contenuti del piano di risanamento acustico comunale si rinvia all'art. 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, nonché all'art. 11 della L.r. 13/2001.

2. L'Amministrazione Comunale nella redazione del piano di risanamento acustico, recepisce anche le disposizioni di cui al D.M. 29 novembre 2000.

ART. 22 - APPROVAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

1. Il piano di risanamento acustico comunale è approvato secondo le procedure stabilite dall'art. 11 della L. R. 13/2001.

CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

ART. 23 - NORME GENERALI

1. Alle istanze per il rilascio del permesso di costruire, o titolo edilizio analogo, relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive e alle istanze per il rilascio di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi impianti ed infrastrutture, nonché alle istanze di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, si applicano le procedure di cui al successivo art. 28.

ART. 24 - IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

1. Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, che operano nelle zone non esclusivamente industriali, classi dalla prima alla quinta di cui al capo III del presente regolamento, non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 3 della D.P.C.M. 14 novembre 1997, riportati nell'articolo 8 del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, per gli impianti a ciclo produttivo continuo realizzati dopo l'entrata in vigore di detto decreto, il rispetto del limite differenziale è condizione necessaria per il rilascio del permesso di costruire o titolo edilizio analogo.

ART. 25 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

1. Il Piano di risanamento acustico delle imprese è normato dall'art. 15 comma 2 della Legge 447/95, richiamato dall'art. 10 della L.R. n. 13/2001.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese interessate dal superamento dei limiti della zonizzazione acustica devono presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di immissione e di emissione di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

3. Il piano di risanamento acustico dell'impresa deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale, secondo le modalità di cui alla D.G.R. 16 novembre 2001 n° 6906, i cui contenuti sono richiamati dall'art. 26 del presente regolamento.

ART. 26 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

1. Le modalità di redazione del piano di risanamento acustico di impresa sono quelle previste dalla D.G.R. 16 novembre 2001 n° 6906; in particolare dovranno essere dettagliati:

- dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
- la tipologia di attività;
- la zona di appartenenza secondo la classificazione acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica definita dal PGT;
- il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;

- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale;

2. La relazione tecnica redatta dovrà essere corredata da allegati grafici in scala opportuna così come previsti dalla D.G.R. 6906/2001, specificanti la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.

ART. 27- TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13, il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento delle imprese è pari a 30 (trenta) mesi dalla data di presentazione del piano.

2. Entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori di bonifica acustica deve esserne data notizia da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa all'Amministrazione Comunale, corredata da collaudo acustico verificato e certificato da parte dell'Ente competente in materia.

CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

ART. 28 - PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

1. Al fine di prevenire fenomeni di inquinamento acustico a difesa dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, nonché nel rispetto delle norme di semplificazione adottate dallo Stato, si applicano le disposizioni in materia di clima e impatto acustico di seguito elencate:

- art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", come modificato dall'art. 5, comma 5 della Legge 12 luglio 2011, n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia";
- art. 5, commi 3 e 4 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

2. La documentazione relativa al clima e all'impatto acustico, nei casi previsti dalle norme sopracitate, è resa in conformità ai criteri di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/8313 del 08/03/2002, tramite campagne di misura concordate preventivamente con A.R.P.A.

3. A seguito dell'entrata in vigore del Piano di classificazione acustica, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

4. Le istanze per il rilascio di permessi di costruire, o titoli edilizi analoghi, relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché le istanze per il rilascio di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture e le istanze per il rilascio di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo è resa in conformità ai criteri di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/8313 del 08/03/2002, tramite campagne di misura concordate preventivamente con A.R.P.A..

6. Ai fini dell'approvazione dei progetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 o al rilascio di provvedimenti di cui al precedente comma 4, si applica l'art. 5, commi 3 e 4 della legge regionale 13/2001.

7. La domanda di autorizzazione, o l'istanza analoga prevista dalla legislazione vigente, per l'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, nelle quali si prevede possano essere prodotti valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi del presente regolamento, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti; la relativa documentazione deve essere inviata all'A.R.P.A. ai fini del rilascio del relativo parere.

ART. 29 - RILEVAMENTI POST OPERAM

1. A seguito di messa in esercizio o di utilizzo delle opere, infrastrutture e impianti di cui al precedente art. 28 il Comune può chiedere, a spese dell'interessato, una rilevazione fonometrica concordata con A.R.P.A., per verificare il rispetto di quanto precedentemente dichiarato.

ART. 30 - PIANI ATTUATIVI E PROGRAMMI INTEGRATI D'INTERVENTO

1. Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale in tema di inquinamento acustico, già nella fase di pianificazione degli interventi, i piani attuativi e i programmi integrati d'intervento, di cui rispettivamente agli artt. 12 e 87 della legge regionale 12/2005, devono essere corredati dalla documentazione di cui al precedente art. 28, fatta salva la facoltà, per gli edifici adibiti a civile abitazione, di sostituire la valutazione previsionale di clima acustico con autocertificazione di tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

2. La presentazione della documentazione di cui al comma precedente 1 non esonera dalla successiva presentazione, nell'ambito dei procedimenti edilizi, della documentazione di cui al precedente art. 28 relativamente agli interventi previsti nel piano o programma proposto.

ART. 31 - VARIANTI URBANISTICHE

1. Nei casi di varianti del PGT vigente, il Comune provvede, se necessario, a modificare la classificazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 luglio 2003 n° 7/9776 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

2. Nel caso di piano attuativo o programma integrato d'intervento in variante al PGT la modifica di cui al precedente comma 1 è a cura e spese dell'operatore proponente e deve essere contestuale al piano/programma.

ART. 31BIS – CLIMA ACUSTICO DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali "prossimi" alle opere di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. Ai fini della corretta applicazione della suddetta norma, per "prossimi" si intende posti in posizione tale da risentire del rumore prodotto da tali opere. La non prossimità dovrà essere dichiarata mediante autocertificazione di tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento e/o alle fasce di pertinenza acustica nel caso di infrastrutture di trasporto.

CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

ART. 32 - LIMITI DI ACCETTABILITÀ

1. Il valore limite di immissione, relativo alle zone di classificazione del territorio comunale, riferito all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'articolo 8 del presente regolamento.
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, le valutazioni fonometriche volte all'individuazione e alla quantificazione di episodi di inquinamento acustico, devono individuare con la massima precisione permessa dalla tecnica il contributo portato all'inquinamento acustico da ogni singola sorgente sonora specifica, al fine di determinare con precisione il valore limite di emissione.

ART. 33 - RUMORE PRODOTTO DA ATTIVITÀ SVOLTE ALL'APERTO

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nel presente regolamento.
2. Ai sensi degli articoli del successivo Capo VIII sono stabiliti gli orari entro i quali possono essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nonché le eventuali deroghe ai limiti di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.
3. Le apparecchiature situate in ambiente asservite a impianti produttivi o a macchinari e/o impianti che non possono interrompere il loro funzionamento possono esercitare la loro funzione al di fuori degli orari di cui al comma precedente; tali macchine sono comunque tenute al rispetto di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento, nonché a dotarsi di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti.
4. Il Comune può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.
5. Tutti i macchinari funzionanti all'aperto devono comunque ottemperare a quanto previsto e disposto dalla DIRETTIVA 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto e recepita in Italia dal D.L. 4 settembre 2002, n.262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto".

ART. 34 - LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. Tutti i luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo sono tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello stesso Decreto.
2. I luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo sono altresì tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 delle presenti N.T.A ed all'osservanza di quanto previsto dal D.P.C.M. 05.12.1997.

CAPO VIII - AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 35 - DEFINIZIONE ATTIVITÀ TEMPORANEE

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i lunapark, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.

ART. 36 - ATTIVITÀ SOGGETTE

1. Possono essere oggetto di autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione, le seguenti attività temporanee, le quali, durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o effettuino attività che comportino una modifica del clima acustico di una determinata zona:

- Cantieri edili, stradali ed assimilabili;
- Mercati e vendite ambulanti;
- Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante utilizzo di veicoli;
- Utilizzo di macchine agricole;
- Attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
- Eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
- Luna park e circhi;
- Manifestazioni (politiche, religiose, culturali, tradizionali, ecc.) effettuate all'aperto.

2. Il Servizio Comune, su richiesta di autorizzazione in deroga da parte dell'interessato nei modi previsti all'art. 38, autorizza l'esercizio dell'attività temporanea, concedendo come limiti acustici massimi, per ciascuna tipologia di attività, quelli riportati nella terza colonna della tabella 4 dell'art. 37. Il richiedente, nell'istanza, deve dichiarare di aver preso visione dei limiti concessi dal presente regolamento relativamente alla propria attività temporanea. L'attività temporanea si considera inoltre autorizzata negli orari di cui alla seconda colonna della tabella 4 dell'art. 37.

3. I cantieri edili e stradali effettuati per conto della Comune di Mediglia, nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune non sono sottoposte all'autorizzazione di cui al comma 1.

4. Le attività temporanee di cui al comma 1 che risultino prive di autorizzazione ad emissioni rumorose in deroga ai limiti di cui all'articolo 8 e 9 sono immediatamente sospese con ordinanza comunale e sono soggette alle sanzioni previste dalla legge.

ART. 37 - LIMITI ACUSTICI, ORARI E DEROGHE EVENTUALMENTE CONCEDIBILI ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE.

1. Nella tabella seguente vengono riportati, per ciascuna attività a carattere temporaneo, gli orari per i quali è concessa l'attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi e il livello acustico massimo di immissione che può essere concesso in deroga. Il livello acustico si intende rilevato in facciata del ricettore più esposto. La misura deve avere durata superiore a 10 minuti.

Tabella 4: Limiti e orari per le attività temporanee

Tipo di attività	Orari di esercizio	Limite massimo in deroga
1. Cantieri edili e stradali	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 16.00 alle 19.00 (estate) Dalle 15.00 alle 18.00 (inverno) Sabato pomeriggio e Domenica esclusi (per cantieri stradali escluso anche il sabato mattina)	70 dB(A)
2. Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	Dalle 7.00 alle 18.00	70 dB(A)
3. Luna park e circhi	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	Limiti della classe V
4. Concerti di musica leggera con impiego di impianti elettroacustici	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	75 dB(A)
5. Manifestazioni politiche, religiose e culturali	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 23.00	70 d(A)
6. Feste popolari, sagre, feste politiche	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	70 dB(A)
7. Mercati e vendite ambulanti	Dalle 6.30 alle 18.00 (periodo invernale) Dalle 6.30 alle 19.00 (periodo estivo)	70 dB(A)
8. Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante utilizzo di veicoli	Dalle 8.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 18.00	70 dB(A)
9. Utilizzo di macchine agricole	Dalle ore 8.00 alle 12.30 Dalle ore 14.00 alle 24.00	70 dB(A)

2. I cantieri edili e stradali sono tenuti ad utilizzare macchinari recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D. Lgs. 4 settembre 2002 n° 262 e di cui all'art. 33 del presente regolamento.

3. Le attività temporanee di cui alla precedente tabella 4 non sono soggette al rispetto del limite differenziale.

4. Le rilevazioni fonometriche di verifica dei limiti assegnati alle attività temporanee vengono effettuate secondo le modalità disposte dal D.M. 16 marzo 1998, in corrispondenza della facciata del ricettore più esposto. La misura deve avere durata superiore a 10 minuti.

ART. 38 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RICHIESTA

1. La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione è presentata al Comune prima dell'inizio dell'attività, a mezzo di istanza corredata da :

- relazione contenente la descrizione delle sorgenti di rumore e delle eventuali misure di contenimento;
- elenco dei macchinari, attrezzature, strumenti, impianti che si intendono utilizzare, corredati ove previsto dalla dichiarazione di conformità alle normative nazionali e comunitarie (Direttive CEE);
- tipologie di sorgenti sonore presenti;
- dislocazione delle sorgenti sonore nelle aree di pertinenza su planimetria in scala adeguata;
- livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;

- livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere;
 - orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
 - orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
 - durata dell'attività temporanea.
2. Nell'istanza dovranno essere precisati i limiti di immissione sonora e di emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale; dovrà essere inoltre allegato un estratto del piano con indicazione dell'ubicazione dell'attività.
 3. Il Comune rilascia l'autorizzazione entro venti giorni dall'istanza, salvo sospensione del termine qualora rilevi errori o carenza di documentazione o necessiti di pareri specialistici.

ART. 39 – CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nell'autorizzazione possono essere contenute prescrizioni relativamente a:
 - massimi livelli equivalenti da rispettare, in deroga ai limiti di cui all'articolo 8;
 - orari entro cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti del presente regolamento;
 - precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico.

CAPO IX - SANZIONI

ART. 40 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Con riferimento a quanto prescritto dall'art. 10, comma 1 della Legge 447/1995, chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità per la tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.

ART. 41 - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE, DI EMISSIONE E DEL LIMITE DIFFERENZIALE

1. Con riferimento a quanto prescritto dall'art. 10, comma 2 della Legge 447/1995, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, anche derivante da attività temporanee, supera i limiti di cui all'articolo 8, 9, 10, 11, 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00.

ART. 42 - SCHIAMAZZI E RUMORI MOLESTI

1. Chiunque provoca rumori molesti di cui agli articoli 33 comma 2, in maniera tale da arrecare disturbo o al di fuori degli orari stabiliti, è punito ai sensi dell'articolo 659 del codice penale. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia locale.

ART. 43 - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE IN ECCEDEXENZA AI LIMITI STABILITI DALL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA, AL DI FUORI DEGLI ORARI CONSENTITI SENZA AUTORIZZAZIONE E AL DI FUORI DEGLI ORARI AUTORIZZATI

1. Chiunque eserciti una delle attività di cui all'articolo 36, senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione in deroga, o al di fuori degli orari consentiti, è punito con sanzione amministrativa della somma da € 103,00 a € 516,00 e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato inoltre è tenuto a inoltrare nuova domanda di autorizzazione di cui all'articolo 38 del presente regolamento.

ART. 44 - IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. I titolari di luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo che non che non ottemperano a quanto stabilito dai commi 1 e 2 di cui all'articolo 34 del presente regolamento, sono puniti con sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 48 - ENTRATA IN VIGORE, VARIANTI E CORREZIONI

1. Il Piano di Classificazione Acustica entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'avviso della relativa approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del Piano di Classificazione Acustica sono abolite tutte le norme in materia di inquinamento acustico approvate anteriormente dal Comune se in contrasto con le presenti.
3. Alle varianti del Piano di Classificazione Acustica applicano le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale 13/2001.
4. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, può procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di Piano di Classificazione Acustica, non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

ALLEGATO A : DEFINIZIONI

A) RUMORE

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

B) INQUINAMENTO ACUSTICO

Introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

C) AMBIENTE ABITATIVO

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 Agosto 1991 n° 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

D) SORGENTI SONORE FISSE

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

E) SORGENTI SONORE MOBILI

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione d.

F) SORGENTE SONORA SPECIFICA

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

G) VALORI LIMITE DI IMMISSIONE

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

H) VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità di spazi occupati da persone e comunità. Esso è riferito sia alle sorgenti fisse che alle sorgenti mobili.

I) VALORI DI ATTENZIONE

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

J) VALORI DI QUALITÀ

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge

K) LIVELLO DI PRESSIONE SONORA

Parametro che esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla seguente relazione

$$L_p = 10 \log [p/p_0]^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

L) LIVELLO CONTINUO EQUIVALENTE DI PRESSIONE SONORA PONDERATO «A»

Parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(a),t} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T (p_A^2(t)/p_0^2) dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norme I.E.C.); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto g; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq_{(a),t}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

M) LIVELLO DIFFERENZIALE DI RUMORE

Differenza tra il $Leq(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

N) LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE - LA

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto seguente e da quello prodotto dalle singole sorgenti disturbanti.

O) LIVELLO DI RUMORE RESIDUO - LR

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del livello ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

P) RUMORE CON COMPONENTI IMPULSIVE

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

Q) TEMPO DI RIFERIMENTO - TR

E' il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e il periodo notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

R) RUMORE CON COMPONENTI TONALI

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

S) TEMPO DI OSSERVAZIONE - TO

E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

T) TEMPO DI MISURA - TM

E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure del rumore. Esso deve essere scelto in base alle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo che sia rappresentativo del fenomeno.

U) PRESENZA DI RUMORE A TEMPO PARZIALE

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1h, il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).